



Regolamento d'uso CECE

Associazione CECE

Versione del 01.01.2026

Associazione GEAK-CECB-CECE rappresentata da:

Agenzia CECE Svizzera Italiana

Ca' bianca

Via San Giovanni 10

6500 Bellinzona

091 290 88 10

info@cece.ch

www.cece.ch

Indice

1.	Scopo	4
2.	Gerarchia dei documenti CECE	4
3.	Concetto e campo d'applicazione	4
3.1.	Marchio CECE	5
3.2.	Il marchio CECE	6
3.3.	Complementi CECE	6
3.4.	Uso del marchio	6
3.5.	Natura vincolante del Regolamento d'uso per gli utenti CECE	6
4.	Utilizzo del marchio CECE	7
4.1.	Requisiti	7
4.2.	Forma d'uso consentita	7
4.3.	Tipi di utilizzo ammessi	7
4.4.	Tipi d'utilizzo non concesso	7
4.5.	Utilizzo a scopo formativo	8
4.6.	Utilizzo in eventi	8
5.	Utilizzo della denominazione esperto CECE da parte degli esperti certificati CECE	8
5.1.	Requisiti	8
5.2.	Forme di utilizzo ammesse	9
5.3.	Tipi d'utilizzo consentito	9
5.4.	Tipi d'utilizzo non consentito	9
6.	Emolumenti	9
7.	Diritti della proprietà intellettuale	10
8.	Protezione della reputazione del CECE	10
9.	Utilizzo dei dati, protezione dei dati, riservatezza e veridicità	10
10.	Sanzioni	11
10.1.	Sanzioni	11
10.2.	Ulteriori diritti riservati	12
11.	Responsabilità e garanzia	12
11.1.	Valore informativo e responsabilità nell'applicazione del CECE	12
11.2.	Responsabilità legale dell'EnDK e dell'Associazione CECE	12

11.3. Responsabilità degli esperti CECE nei confronti dei proprietari degli edifici	13
11.4. Richiesta di un CECE	13
12. Modifiche al regolamento / forma scritta	14
13. Eventuali difformità delle disposizioni	14
14. Diritto applicabile e foro competente	14
15. Entrata in vigore	14
16. Modifiche	15
17. Allegati	15
17.1. Formulario di trasferimento (modello)	15
17.2. Contratto (modello)	15

1. Scopo

Il regolamento d'uso ha lo scopo di garantire l'impiego conforme del certificato energetico cantonale degli edifici (CECE) al fine di preservare la sua reputazione e il suo valore informativo a lungo termine nell'interesse di tutte le parti coinvolte.

Queste norme di utilizzo costituiscono i requisiti legali per l'uso di un prodotto CECE e del relativo marchio CECE. Sono regolamentati in particolare:

- L'utilizzo libero del marchio CECE;
- L'uso consentito del marchio CECE in relazione agli edifici classificati;
- L'uso consentito del marchio CECE da parte degli esperti CECE certificati;
- La protezione e l'utilizzo dei dati raccolti;
- La responsabilità dell'Associazione CECE e degli esperti CECE;
- Il valore informativo delle pubblicazioni CECE.

2. Gerarchia dei documenti CECE

Nel caso di regolamenti contraddittori o formulazioni differenti, i documenti base e i regolamenti in tedesco hanno la precedenza sulle versioni in altre lingue.

Disposizioni più specifiche nella loro area tematica prevalgono sempre sulle disposizioni più generali di altri documenti e regolamenti base. In caso di contraddizioni inconciliabili, le disposizioni dei documenti base e dei regolamenti si applicano nel seguente ordine di priorità:

1. Kodifizierung des GEAK (disponibile solo in DE e FR)
2. Statuti dell'Associazione GEAK-CECB-CECE
3. Regolamento d'uso CECE
4. Contratto di certificazione CECE (tra l'associazione CECE e gli esperti CECE)
5. Regolamento di prodotto CECE
6. Regolamento di certificazione CECE
7. Manuale d'uso dello strumento CECE
8. Strumento CECE con spiegazioni online e documenti di supporto online

3. Concetto e campo d'applicazione

La designazione delle persone in tutti i documenti e regolamenti base si riferiscono a entrambi i sessi.

Nell'ambito di questo regolamento d'uso la designazione CECE viene utilizzata per rappresentare tutte e tre le versioni linguistiche GEAK, CECB e CECE. Ad esempio, quando viene menzionato il sito Web CECE, vengono inclusi anche i siti Web denominati GEAK e CECB.

Il presente regolamento contiene disposizioni generali per l'uso del marchio CECE. Ulteriori disposizioni e definizioni specifiche relative ai prodotti sono contenute nel Regolamento di prodotto.

3.1. Marchio CECE

CECE é la definizione uniforme a livello svizzero del certificato energetico cantonale degli edifici, come stabilito dalla EnDK (Conferenza dei direttori cantonali dell'energia) ai sensi dell'articolo 45 cpv. 5 della Legge federale sull'energia (EnG, RS 730.0). L'EnDK definisce il processo attraverso il quale è resa possibile la valutazione energetica standardizzata degli edifici e la forma in cui viene presentato un certificato energetico dell'edificio come pure il rapporto di consulenza (CECE Plus). Il CECE è un certificato energetico dell'edificio combinato, basato sul fabbisogno energetico calcolato, convalidato dai dati di consumo effettivo. Costituisce la base per un'analisi completa dello stato energetico e contiene i consigli su come procedere.

L'associazione CECE è l'organizzazione incaricata dall'EnDK di gestire il marchio.

Il certificato energetico degli edifici è disponibile nelle tre lingue nazionali (tedesco, francese e italiano):

- Gebäudeenergieausweis der Kantone, GEAK
- Certificat énergétique cantonal des bâtiments, CECB
- Certificato energetico cantonale degli edifici, CECE

3.2. Il marchio CECE

CECE è un marchio registrato. Proprietaria del marchio è la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia EnDK.

Il marchio CECE serve da riconoscimento distintivo del Certificato energetico cantonale degli edifici e può essere utilizzato solo nel quadro delle prescrizioni stabilite dall'Associazione CECE.

Il marchio del certificato energetico cantonale degli edifici esiste nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano ed è utilizzato come denominazione del marchio (GEAK, CECB, CECE) e quale logo come mostrato qui di seguito:



3.3. Complementi CECE

Il marchio e i loghi CECE vengono utilizzati nei seguenti modi:

- Esperti CECE: specialisti formati, che sono stati appositamente certificati per l'elaborazione dei CECE.
- Associazione CECE
- Pubblicazioni definite nel Regolamento di prodotto CECE (CECE, CECE nuovo edificio, CECE Plus),

3.4. Uso del marchio

Per utilizzo del marchio CECE si intende qualsiasi uso del marchio, sia nella forma di simbolo grafico sia nella forma di semplice testo, messo in relazione a prodotti e servizi registrati, in particolare riferito a edifici, costruzioni, consulenza energetica, energia e/o aree correlate.

3.5. Natura vincolante del Regolamento d'uso per gli utenti CECE

Le disposizioni del presente regolamento sono vincolanti per tutti gli utenti del marchio CECE in virtù della legge sui marchi. In conformità con le specifiche del contratto di certificazione, devono anche essere inclusi quali elementi vincolanti nei rapporti contrattuali tra gli esperti CECE e i loro clienti (proprietari degli edifici).

4. Utilizzo del marchio CECE

4.1. Requisiti

L'uso del marchio CECE in relazione a determinati edifici è ammesso se soddisfatti i seguenti requisiti:

- Certificato energetico dell'edificio valido;
- Veridicità delle classi CECE e dei valori caratteristici;

4.2. Forma d'uso consentita

Quando possibile utilizzare il logo ufficiale nella lingua corrispondente (con o senza slogan):



Nella scrittura corrente è ammesso l'utilizzo quale semplice testo: GEAK / CECB / CECE.

4.3. Tipi di utilizzo ammessi

- Pubblicità o informazioni su un edificio specifico (ad es. annunci di vendita, annunci di affitto, descrizione dell'oggetto, ecc.);
- Uso puramente informativo / oggettivo senza riferimento a specifici edifici, attività proprie o attività di terzi, per esempio una descrizione informativa di cosa sia il CECE.
- Come collegamento ipertestuale al sito Web ufficiale CECE www.cece.ch.

4.4. Tipi d'utilizzo non concesso

- Pubblicità o informazioni con il marchio CECE in riferimento a un edificio con una classificazione errata o non valida;
- Pubblicità o informazioni con il marchio CECE che riportano informazioni false o fuorvianti sui parametri CECE;
- Utilizzo del marchio CECE come parte della propria identificazione, in particolare un marchio, un nome di società o un nome di dominio o un indirizzo e-mail;
- Utilizzo in relazione a informazioni o offerte immorali, illegali o comunque dannose per la reputazione del marchio CECE;

- Tutti gli usi diversi da quelli espressamente consentiti in base al presente regolamento o consentiti dall'associazione CECE sulla base di un contratto separato.

4.5. Utilizzo a scopo formativo

La formazione degli esperti CECE necessita di un'autorizzazione dell'Associazione CECE.

4.6. Utilizzo in eventi

Gli organizzatori di seminari, conferenze e mostre, nonché gli editori di altri mezzi di comunicazione (scritti, video, pubblicazioni in Internet) possono utilizzare il marchio CECE (incluso il logo), a condizione che questi, nella forma e nel contenuto, coincidano con gli obiettivi dell'associazione CECE. Gli utenti ottengono l'approvazione preventiva per tale utilizzo dalla Centrale amministrativa dell'Associazione CECE. L'approvazione consente attività di comunicazione con il marchio CECE in relazione alle rispettive offerte commerciali, a condizione che le dichiarazioni associate al CECE siano di fatto corrette.

Esempio:

- "Evento CECE sulle pompe di calore"
- " La tecnologia CECE, la via per ..." Opuscoli, libri, inserimento nella homepage.

Se edifici certificati specifici o identificabili vengono menzionati come esempi nel contesto degli eventi, deve essere ottenuto il consenso scritto dei proprietari degli edifici.

5. Utilizzo della denominazione esperto CECE da parte degli esperti certificati CECE

5.1. Requisiti

L'uso della denominazione esperto CECE è consentito nel quadro delle disposizioni del contratto di certificazione concluso dall'esperto.

5.2. Forme di utilizzo ammesse

Laddove è sempre possibile bisogna utilizzare la seguente combinazione di segni:



Nella scrittura corrente è ammesso l'utilizzo quale semplice testo: esperto GEAK / CECB / CECE.

5.3. Tipi d'utilizzo consentito

- Pubblicità per prestazioni quale esperto CECE, certificati in relazione alle certificazioni CECE, compresa la pubblicità su Internet e la cancelleria aziendale (biglietti da visita, cancelleria, ecc.), come per esempio pubblicizzare un architetto certificato per l'elaborazione delle pubblicazioni CECE;
- Uso puramente oggettivo o informativo in relazione all'attività degli esperti CECE.

5.4. Tipi d'utilizzo non consentito

- Qualsiasi utilizzo che suscita false impressioni sullo status di esperto CECE, in particolare se utilizzato in relazione a persone che non sono, o che non sono più, esperti certificati CECE;
- Utilizzo del logo "Esperto CECE" o di simboli confondibili come parte di un logo, in particolare un marchio, un nome di azienda o un nome di dominio o un indirizzo e-mail.

6. Emolumenti

La certificazione quale esperto CECE e la pubblicazione dei prodotti CECE nonché l'uso associato del marchio CECE sono a pagamento. Vengono applicate i seguenti emolumenti:

1. Emolumento di certificazione per la certificazione e la registrazione quale esperto CECE;
2. Emolumento di pubblicazione per la pubblicazione di un prodotto CECE.

Gli emolumenti di cui alle cifre 1 e 2 sono stabilite nel Regolamento di certificazione, rispettivamente nel Regolamento di prodotto.

7. Diritti della proprietà intellettuale

In ogni caso, l'EnDK resta titolare di tutti i diritti e diritti parziali del marchio CECE. L'utente del marchio CECE riceve un diritto d'uso non esclusivo e vincolante in conformità con le disposizioni del presente regolamento.

8. Protezione della reputazione del CECE

Gli utenti del marchio CECE o dei prodotti CECE sono tenuti a conservare intatta la reputazione del CECE. È vietato qualsiasi utilizzo del marchio CECE o dei prodotti CECE in relazione a offerte o informazioni immorali, offensive, politicamente radicali e / o altrimenti potenzialmente dannose alla sua reputazione.

9. Utilizzo dei dati, protezione dei dati, riservatezza e veridicità

Gli utenti del marchio CECE o dei prodotti CECE sono tenuti a essere sinceri, in particolare per quanto riguarda i dati personali, edilizi ed energetici.

I dati personali, dati edilizi ed i dati energetici raccolti in relazione all'uso dei prodotti CECE possono essere trattati dall'EnDK, dall'associazione CECE e dai loro rappresentanti per le seguenti finalità:

- Registrazione e documentazione degli edifici classificati;
- Registrazione e documentazione degli esperti certificati;
- Riscossione degli emolumenti;
- Valutazioni scientifiche;
- Ulteriore sviluppo del marchio CECE;
- Garanzia di qualità;
- Supporto;
- Cessione o autorizzazione della visione a terzi, nel rispetto delle seguenti disposizioni.

In questo contesto, l'EnDK, l'associazione CECE e i loro rappresentanti hanno anche il diritto di creare un database centrale non pubblico di oggetti classificati, la loro valutazione energetica, come pure degli esperti certificati.

Il trasferimento dei dati o l'autorizzazione all'accesso alla banca dati è consentito:

- Alle autorità pubbliche per gli edifici nel territorio di loro pertinenza, ai fini del trattamento nell'ambito delle loro competenze legali, in particolare per la valutazione, compresa la possibilità di contattare i proprietari degli edifici. La pubblicazione dei dati CECE di edifici specifici o identificabili è consentita solo se espressamente previsto dalla legge o se il proprietario dell'immobile lo ha espressamente autorizzato. In caso contrario, i dati sono riservati;
- Agli esperti CECE certificati, per gli edifici che hanno classificato, mantenendo la riservatezza. Il trasferimento di un progetto a un nuovo esperto CECE può avvenire solo su presentazione del modulo di trasferimento compilato (Allegato 1);
- Ai proprietari di edifici classificati che ne dimostrano la proprietà tramite l'estratto censuario. Sono compresi anche i comproprietari (per es. condomini) nonché i singoli membri della comunità di comproprietà (per es. comunione ereditaria; società semplice, ecc.), nonché i rappresentanti incaricati dai proprietari (ad esempio amministratori immobiliari) dietro esibizione del mandato;
- Alle istituzioni scientifiche per scopi di ricerca e di statistica, solitamente in forma anonima oppure soggette ad obblighi contrattuali di confidenzialità.
- Agli interessati tramite una ricerca del CECE sul sito web dell'associazione CECE.

Gli inquilini o terze persone altrimenti interessate non hanno diritto di visione.

Inoltre, l'associazione CECE è obbligata a trattare i dati personali in modo confidenziale e a rispettare la legge sulla protezione dei dati.

10. Sanzioni

10.1. Sanzioni

Se gli utenti del marchio CECE o dei prodotti CECE violano le disposizioni dell'associazione CECE contenute nei regolamenti e nei documenti di base, l'EnDK e/o l'associazione CECE possono applicare le seguenti sanzioni singolarmente o cumulativamente:

- Avviso scritto con richiesta di rimediare ai difetti entro 60 giorni;
- Penale contrattuale di CHF 10'000 per inadempimento. Il pagamento della penale contrattuale non esonera dall'ulteriore adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo. Resta riservato il diritto per altre o ulteriori richieste in relazione al mancato rispetto del presente accordo;
- Trasferimento dei costi causati dall'intervento (spese legali, ecc.);
- Blocco dell'accesso allo strumento CECE all'esperto CECE;
- Revoca immediata dei diritti di utilizzo del marchio CECE o dei prodotti CECE da 6 a 12 mesi;
- Revoca definitiva dei diritti di utilizzo del marchio CECE o dei prodotti CECE, inclusa la revoca della certificazione di esperto.

10.2. Ulteriori diritti riservati

L'applicazione delle misure sanzionatorie non esonera l'utilizzatore del marchio dall'ulteriore obbligo di adempiere al Regolamento dell'Associazione CECE. L'EnDK e/o l'Associazione CECE si riservano in ogni caso il diritto di far valere ulteriori pretese legali (risarcimento danni, divieti e richieste di rimozione, ecc.).

11. Responsabilità e garanzia

11.1. Valore informativo e responsabilità nell'applicazione del CECE

Determinare il fabbisogno energetico degli edifici è una questione complessa che muta con lo stato dell'arte. Le classificazioni CECE utilizzano un metodo standardizzato e semplificato basato su modelli di calcolo per la stima del fabbisogno energetico degli edifici. Il valore determinato non è da intendersi come assoluto e serve solo come guida ai fini del confronto con altri edifici. Nessuna pretesa di responsabilità può essere derivata dalle dichiarazioni del CECE. La creazione di una pubblicazione CECE con lo strumento CECE offre opzioni di calcolo raffinate e complesse, pur tuttavia si basa ancora sull'analisi dello stato iniziale che può essere ragionevolmente rilevato e rimane dunque una rappresentazione relativamente approssimativa della realtà.

Il proprietario / utente dell'edificio è libero di effettuare indagini più estese e/o alternative sui consumi energetici del proprio edificio, attraverso misurazioni aggiuntive e metodi più precisi in completa autonomia. Per motivi di uniformità e mancanza di comparabilità, tuttavia, queste non hanno alcuna influenza sulla classificazione CECE dell'edificio.

L'associazione CECE fornisce il CECE come "strumento d'informazione". La raccolta dei dati dell'edificio e l'applicazione del processo di classificazione, invece, sono svolte dagli esperti CECE certificati dall'Associazione CECE ed incaricati separatamente dal proprietario dell'edificio.

11.2. Responsabilità legale dell'EnDK e dell'Associazione CECE

Gli obblighi di garanzia e la responsabilità legale dell'EnDK e dell'associazione CECE rispetto al marchio CECE sussistono solo nell'ambito delle dichiarazioni di cui sopra relative al valore informativo e all'uso del marchio. In questo contesto, l'EnDK e l'Associazione CECE sono responsabili solo dell'attenta messa a punto del processo di classificazione (per es. lo strumento CECE) o dell'accurata selezione, istruzione e monitoraggio delle terze parti incaricate (per es. esperti CECE, Agenzie).

L'EnDK e/o l'Associazione CECE non hanno ulteriori responsabilità, in particolare in relazione alla raccolta dei dati degli edifici, all'applicazione della procedura di classificazione e autovalutazione, nonché ad altre attività degli esperti CECE certificati (architetti, progettisti, ecc.) che sono stati incaricati separatamente dal proprietario dell'immobile. Inoltre, la responsabilità e la garanzia dell'EnDK e/o dell'Associazione CECE sono escluse nella misura consentita dalla legge.

Lo strumento CECE è una soluzione informatica sviluppata da un fornitore informatico professionale che viene costantemente migliorata. L'EnDK e/o l'Associazione CECE non si assumono alcuna responsabilità o garanzia per la costante disponibilità e accuratezza dello strumento CECE. Ciò è dovuto in particolare a possibili

problemi di compatibilità che possono derivare da modifiche apportate dal produttore ai componenti del software utilizzati o da modifiche ai sistemi informatici dell'utente, ma anche alla dipendenza da infrastrutture di terzi, come reti di comunicazione, centri dati, ecc. La responsabilità dell'EnDK e/o dell'associazione CECE per danni indiretti, perdita di profitto, perdita di dati, danni derivanti da download è in tutti i casi esclusa - nella misura consentita dalla legge. L'EnDK e/o l'associazione CECE non sono inoltre responsabili per i danni derivanti dall'uso illegale o extracontrattuale dei loro servizi.

11.3. Responsabilità degli esperti CECE nei confronti dei proprietari degli edifici

L'esperto certificato CECE intrattiene un rapporto contrattuale di diritto privato con il proprietario dell'edificio e agisce in nome proprio e sotto la propria responsabilità legale.

L'esperto CECE è responsabile nei confronti dei suoi partner contrattuali (proprietario dell'edificio) per tutte le sue azioni in relazione alla creazione del CECE. L'esperto CECE si impegna a informare i partner contrattuali sulla sua esclusiva responsabilità al momento della conclusione del contratto. È esclusa la responsabilità solidale dell'Associazione CECE per le sue attività.

L'esperto CECE si impegna a non divulgare alcun dato personale o dell'edificio a terzi, ad eccezione dell'Associazione CECE, di cui è venuto a conoscenza in relazione alla creazione del CECE, senza l'espressa autorizzazione del proprietario dell'edificio. Il proprietario deve essere espressamente informato dell'uso dei dati e della protezione dei dati in conformità al presente regolamento.

La classificazione degli edifici ai fini del rilascio del CECE, tramite un esperto CECE certificato dall'associazione CECE, può essere richiesta solo dal proprietario dell'edificio o da un suo rappresentante. Gli inquilini, i residenti autorizzati o altri utenti non proprietari non sono autorizzati a farlo.

Come base per il contratto tra l'esperto CECE e il proprietario dell'edificio si può utilizzare il modello del contratto (vedi allegato).

11.4. Richiesta di un CECE

La classificazione degli edifici per ottenere il CECE può essere richiesta solo dal proprietario dell'immobile o da chi lo rappresenta tramite un esperto CECE certificato dall'associazione CECE. Gli inquilini, gli aventi diritto all'abitazione o altre persone che non sono proprietari non possono farlo.

12. Modifiche al regolamento / forma scritta

L'associazione CECE si impegna a modernizzare e sviluppare ulteriormente il CECE nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti. Accettando questo regolamento, la parte consenziente accetta in questo quadro tutti i successivi adeguamenti del regolamento e, in particolare, delle tariffe, che sono giustificabili nel quadro della modernizzazione e dell'ulteriore sviluppo, nonché dell'efficienza economica/copertura dei costi. La versione in vigore del regolamento può essere consultata in qualsiasi momento su www.cece.ch.

Le regole per l'utilizzo del marchio CECE e dei prodotti CECE che divergono da questi termini di utilizzo diventano effettivi solo nella forma scritta.

13. Eventuali difformità delle disposizioni

L'eventuale nullità o invalidità di singole disposizioni del presente regolamento non comporta, secondo la volontà delle parti, l'inefficacia dell'intero regolamento o delle restanti disposizioni. Eventuali disposizioni nulle o invalide devono essere sostituite da disposizioni ammissibili che corrispondono per quanto possibile alle disposizioni sostituite dal punto di vista della sostenibilità economica.

14. Diritto applicabile e foro competente

Solo il diritto svizzero è applicabile a questo regolamento d'uso. Il foro competente esclusivo per le controversie in relazione al presente regolamento si trova presso la rispettiva sede dell'Associazione CECE, attualmente a Berna.

15. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato dell'Associazione CECE il 27.08.2025 ed entrerà in vigore il 01.01.2026.

16. Modifiche

1.1.2026	<ul style="list-style-type: none">• Aggiunta di informazioni sulla condivisione dei dati con gli interessati• Sottolineare che solo il proprietario dell'edificio può richiedere un CECE
1.1.2024	<ul style="list-style-type: none">• Chiarimenti sui diritti di proprietà intellettuale• Precisazioni sulla responsabilità legale dell'EnDK e dell'associazione CECE
1.1.2023	<ul style="list-style-type: none">• Rafforzamento delle disposizioni sulla protezione dei dati• Introduzione di un linguaggio inclusivo in tutto il regolamento
1.1.2022	<ul style="list-style-type: none">• Revisione totale con introduzione del regolamento di prodotto e del regolamento di certificazione• Riorganizzazione dei contenuti di tutti e 3 i regolamenti.• Chiarimenti sull'uso del marchio CECE durante eventi e corsi di formazione• Sanzioni più severe in caso di abuso del marchio CECE
1.4.2014	<ul style="list-style-type: none">• Sostituzione del termine «etichetta» con «marchio».• Introduzione delle prime specifiche relative al rapporto di consulenza.• Introduzione di nuove tasse e imposte.
1.6.2012	<ul style="list-style-type: none">• Prima pubblicazione del regolamento.• Prima definizione dei prodotti CECE e delle relative condizioni d'uso.• Prime linee guida per la certificazione degli esperti CECE.

17. Allegati

I seguenti documenti disponibili sul sito web sono parte integrante del regolamento d'uso:

17.1. Formulario di trasferimento (modello)

17.2. Contratto (modello)